Sentenza n. 158 /2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta	**TONOLO**	Presidente
Innocenza	**ZAFFINA**	Consigliere relatore
Roberto	**ANGIONI**	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di conto iscritto al **n. 32280**, del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. **89007**, riferibile all'agente contabile **ELISA BARZON** (c.f. BRZLSE70S47G224J) dell'Università degli Studi di Padova per l'esercizio 2017, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Muttoni del Foro di Padova, c.f. MTTSLV81P58F382K, e dall'avv. Martina Brasson del Foro di Padova, c.f. BRSMTN84C52G224Y, con domicilio eletto presso lo studio legale dei predetti avvocati sito in via degli Zabarella, 38, 35121 Padova, tel. 049.8765381, e domicilio digitale eletto ai seguenti indirizzi pec silvia.muttoni@ordineavvocatipadova.it, martina.brasson@ordineavvocatipadova.it, recapiti ai quali chiedono di ricevere ogni comunicazione e notificazione;

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Uditi, all'udienza pubblica del 12 marzo 2025 tenutasi con l'assistenza della dr.ssa Alessandra Zotti e data per letta la relazione, l'Avv. Silvia Muttoni e Martina Brasson per l'agente contabile e il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dr.ssa Francesca Cosentino.

FATTO

1. Con relazione di irregolarità n. 705/2024, il Magistrato istruttore relazionava in merito al conto giudiziale n. 89007, riferibile alla sig.ra Elisa Barzon, economo del Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse Naturali ed Ambiente dell'Università degli Studi di Padova per l'esercizio 2017. Il conto, inizialmente incluso nella resa cumulativa n. 63078, composta da 67 conti giudiziali economali, risultava acquisito nei sistemi informativi (SIRECO e GIUDICO) in data 3 dicembre 2019. In considerazione delle modalità di redazione e trasmissione, e dell'assenza della sottoscrizione dell'agente, il Magistrato istruttore aveva proceduto alla separazione d'ufficio della resa cumulativa, attribuendo al conto in esame il numero 89007 e ipotizzando la compilazione d'ufficio ai sensi dell'art. 147, c. 3, c.g.c.

In particolare, dalla relazione emergeva che il conto si sostanziava nella stampa del registro economale, estratto dal sistema U-GOV in data 17 maggio 2018 da soggetto diverso dall'agente, successivamente alla predisposizione del bilancio consuntivo (trasmesso al Collegio dei revisori l'11 maggio 2018).

La relazione evidenziava:

- la mancanza della sottoscrizione dell'agente contabile, quale presupposto necessario per ritenere il conto regolarmente reso;
- l'assenza del provvedimento di parificazione, quale condizione necessaria per la procedibilità del giudizio di conto;

- la mancata trasmissione della relazione dell'organo di controllo interno, prevista dall'art. 139, c. 2, c.g.c., quale documento necessario per il controllo della regolarità gestionale.

In risposta a una richiesta istruttoria, l'Ateneo aveva rappresentato che la parifica era garantita dal sistema contabile informatico e attestata in nota a firma del Dirigente dell'Area Finanza. Il Collegio dei revisori, in carica solo dal 28 maggio 2019, dichiarava di non essere legittimato a riferire su gestioni precedenti e la documentazione trasmessa per la parifica del bilancio consuntivo non includeva il conto in esame.

La relazione istruttoria ricostruiva in modo dettagliato il quadro normativo e regolamentare applicabile alla gestione del fondo economale per l'esercizio 2017, rilevando che il modello di conto utilizzato – rappresentato dalla stampa del registro U-GOV – non consentiva un'adeguata verifica della gestione. Venivano, in particolare, evidenziate: la genericità e cumulatività delle causali di spesa; l'utilizzo dell'anagrafica generica "Soggetti diversi" per gran parte delle registrazioni; la mancata distinzione tra pagamenti effettuati direttamente dall'agente e rimborsi a dipendenti; la presenza di spese non coerenti con i requisiti di urgenza, imprevedibilità e modico valore richiesti per l'utilizzo del fondo economale; l'assenza di tracciabilità contabile e l'insufficienza dei giustificativi documentali.

Il Magistrato designato dava inoltre atto che l'Ateneo, per l'anno 2017, non era dotato di uno specifico Regolamento interno per la gestione del fondo economale, limitandosi a rinviare a circolari generali che riprendevano, in parte, le indicazioni ANAC in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (cfr. Determinazione ANAC n. 4/2011, aggiornata con delibere n. 556/2017 e n.

585/2023). Le circolari fornivano, peraltro, un elenco esemplificativo e non vincolante delle spese ammissibili, mentre l'effettiva gestione risultava priva di limiti sostanziali o procedurali. Venivano inoltre rilevate, in merito alle modalità gestionali, le seguenti criticità: il fondo era stato utilizzato oltre il limite dello stanziamento (euro 10.000,00, uscite, al lordo del fondo, di euro 49.036,71), attraverso il meccanismo del reintegro in corso di esercizio che, ripetuto senza alcuna limitazione, aveva consentito di sostenere spese in misura ampiamente superiore a quella preventivata a *budget* per il fondo economale, in violazione del principio di programmazione; la maggior parte delle uscite registrate nel conto giudiziale dell'economo riguardava rimborsi di spese effettuate direttamente da dipendenti dell'Università; risultavano effettuati acquisti di valori bollati (marche da bollo e/o francobolli), ma non risultava allegato il correlato conto, necessario in quanto si genera una distinta gestione, a materia, che deve essere rendicontata separatamente; risultavano rimborsate spese non ammissibili a carico del fondo economale.

Alla luce di quanto suesposto, il Magistrato istruttore concludeva rilevando l'assenza dei presupposti per la procedibilità del giudizio, ai sensi dell'art. 140, c. 2, c.g.c., e, in subordine, rappresentava come le irregolarità non consentissero, allo stato, l'approvazione del conto né il discarico dell'agente contabile, rimettendo al Collegio ogni ulteriore valutazione in merito.

2. Con memoria difensiva depositata il 18 febbraio 2025, l'agente contabile contestava i rilievi formulati nella relazione di irregolarità, eccependo, in via pregiudiziale, l'estinzione del giudizio di conto per decorso del termine. In proposito, la difesa rilevava che il deposito del conto era avvenuto mediante PEC in data 17 luglio 2018, mentre la relazione di irregolarità era stata

depositata il 3 dicembre 2024. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 150 c.g.c., il termine di cinque anni previsto per la definizione del giudizio risultava decorso, con conseguente estinzione del giudizio.

Quanto alla mancanza della sottoscrizione dell'agente contabile e alla presunta improcedibilità del giudizio, la difesa rilevava come l'Università degli Studi di Padova non avesse mai chiesto agli agenti contabili di sottoscrivere individualmente il registro del fondo economale, essendo sufficiente la registrazione e chiusura della gestione nel sistema U-GOV. Inoltre, l'agente contabile avrebbe regolarmente eseguito tutte le registrazioni richieste, nel rispetto della normativa vigente e delle istruzioni interne e la mancata sottoscrizione non sarebbe imputabile a negligenza, ma a una procedura adottata dall'Ateneo.

In relazione alla mancanza del provvedimento di parificazione e della relazione dell'organo di controllo interno, la difesa sottolineava che la coincidenza delle movimentazioni del fondo economale con le risultanze contabili dell'Ateneo era stata attestata dall'Università nella nota prot. n. 149173 del 27 agosto 2024. Il Dirigente dell'Area Finanza aveva poi certificato che "*tutte le movimentazioni di denaro contabilizzate nei rispettivi conti giudiziali da ciascun agente contabile coincidono con le risultanze contabili e sono rilevate nel Bilancio Unico di Ateneo*". Inoltre, il Collegio dei Revisori non aveva mai sollevato rilievi sulla gestione economale nelle verifiche di cassa e nella revisione del bilancio consuntivo 2017.

Con riferimento all'utilizzo del fondo economale e alle tipologie di spesa, il patrocinio rilevava altresì che: il fondo economale era stato utilizzato esclusivamente per spese minute e urgenti, conformemente alle prassi

operative dell'Ateneo; il meccanismo di reintegro del fondo era autorizzato dal Direttore Generale e verificato dall'Area Finanziaria, garantendo il rispetto dei vincoli di bilancio; l'Ateneo aveva sempre interpretato il tetto di € 10.000 come derogabile, consentendo reintegri successivi, senza mai contestare tale pratica. Quanto alla presunta irregolarità delle spese, secondo la difesa, le tipologie contestate sarebbero state conformi alle indicazioni dell'Ateneo, che ha successivamente codificato tali voci di spesa nel Regolamento del 2021.

Venivano quindi rassegnate le seguenti conclusioni: in via pregiudiziale, dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 150 c.g.c.; in subordine, dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità del giudizio; in via ulteriormente subordinata, accertare la regolarità del conto giudiziale, l'intervenuta prescrizione di eventuali responsabilità, l'assenza di ammanchi o obblighi di restituzione, l'insussistenza di responsabilità amministrativo-contabile e, conseguentemente, pronunciare il discarico dell'agente contabile.

3. All'udienza pubblica del **12 marzo 2025** le parti hanno concluso come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

I. In via pregiudiziale, a seguito dell'eccezione di estinzione formulata dalla difesa dei convenuti e condivisa dal pubblico ministero in udienza, si rende necessario esaminare la disciplina applicabile al deposito dei conti giudiziali, con particolare riferimento alla normativa vigente all'epoca dei fatti, in combinato disposto con l'art. 150 c.g.c., che prevede l'estinzione del giudizio di conto decorso il termine di cinque anni dal deposito, in assenza degli atti interruttivi espressamente previsti.

II. Il processo di digitalizzazione della giustizia contabile ha determinato, negli ultimi anni, un'evoluzione significativa nelle modalità di deposito e gestione degli atti, compresi i conti giudiziali (artt. 6, 140 e 145 c.g.c.).

Il quadro normativo di riferimento prende avvio dall'art. 20-*bis* del d.l. n. 179/2012, convertito dalla l. n. 221/2012, che ha attribuito al Presidente della Corte dei conti il compito di definire, con propri decreti, le regole tecniche per l'utilizzo delle tecnologie informatiche nei giudizi contabili. Tali disposizioni sono poi confluite nell'art. 6 del Codice della giustizia contabile, il quale ha confermato la validità giuridica degli atti digitali, purché integri e riferibili al soggetto emittente.

Ciò premesso, prima dell'introduzione del sistema SIRECO (attivo dal 5 agosto 2019), il deposito dei conti poteva avvenire mediante posta elettronica certificata, secondo le modalità disciplinate dal Decreto del Presidente della Corte dei conti n. 98 del 20 ottobre 2015. In particolare, l'art. 5 del cit. D.P. n. 98/2015 disciplinava l'utilizzo della PEC per la trasmissione di atti processuali, preprocessuali o istruttori, purché sottoscritti digitalmente o dichiarati conformi all'originale. La validità giuridico-probatoria degli atti trasmessi era riconosciuta, con il perfezionamento della trasmissione, attestato (per il mittente) dalla ricevuta di accettazione e (per il destinatario) dalla ricevuta di avvenuta consegna. Il comma 5 stabiliva che l'atto si considerava pervenuto se ricevuto entro le ore 24:00 di una giornata lavorativa, ovvero nel primo giorno successivo utile. In caso di documenti illeggibili o incompleti, il successivo comma 7 imponeva la tempestiva comunicazione al mittente, mentre il comma 8 prevedeva che le Segreterie confermassero entro il giorno lavorativo successivo l'avvenuta presa in carico e l'assegnazione del numero

di protocollo.

Il decreto conteneva, inoltre, una disposizione transitoria (art. 13) secondo cui "*con successivi decreti si provvederà a stabilire le ulteriori regole tecniche e operative necessarie allo svolgimento, mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, dei giudizi innanzi alla Corte dei conti"*. Il comma 2 del medesimo articolo prevedeva, altresì, che, fino all'attivazione di un sistema informativo dedicato, i conti giudiziali e i relativi documenti ricevuti a mezzo PEC fossero memorizzati nei sistemi informativi della Corte, salvo diversa disposizione del giudice, e che i fascicoli cartacei venissero costituiti solo in caso di iscrizione del giudizio a ruolo d'udienza.

Il comma 3 consentiva, inoltre, che le Sezioni giurisdizionali e le Procure si avvalessero, nei rapporti tra loro, anche dei sistemi informativi della Corte dei conti alternativamente all'utilizzo della PEC, purché fosse garantita la certezza, l'integrità e l'autenticità della trasmissione.

Alle previsioni del decreto del Presidente della Corte si aggiungevano le istruzioni tecnico-operative assunte nella medesima data del 20 ottobre 2015, le quali ribadivano il contenuto delle disposizioni presidenziali.

Successivamente, il D.P. n. 126 del 24 maggio 2022 ha disciplinato in modo organico il sistema SIRECO, stabilendo, all'art. 10 che "*i conti giudiziali e i relativi documenti a esso allegati sono depositati presso le competenti Sezioni giurisdizionali mediante il sistema informativo SIRECO. Al completamento della procedura di upload del conto e degli allegati depositati unitamente a esso, il sistema SIRECO dà ricevuta del deposito mediante attribuzione di un numero di protocollo. Il numero del conto è successivamente attribuito in esito all'accettazione da parte della Segreteria. Il sistema* ***dà evidenza delle date***

del deposito e della relativa accettazione o rifiuto. *Nel caso di anomalie tecniche, la Segreteria è tenuta a dare immediata comunicazione del rifiuto mediante PEC*". Anche le Istruzioni operative riferite al citato decreto presidenziale precisano che "*la procedura SIRECO individua due momenti di perfezionamento della resa del conto, costituiti da due distinti invii di messaggi verso l'indirizzo PEC registrato in fase di compilazione: il primo momento è l'attestazione della data e del numero della resa inviata; il secondo momento attesta la data di accettazione della resa, con una contestuale comunicazione del numero del conto giudiziale registrato nel sistema informativo GIUDICO, o il rigetto della stessa da parte della Segreteria, con indicazione della motivazione*". Ne consegue che solo con le predette modalità si perfeziona il deposito del conto.

III. Venendo al caso di specie, la difesa dell'agente contabile ha dedotto che il deposito dei conti giudiziali relativi all'esercizio 2017 è avvenuto in data 17 luglio 2018 e non in data 3 dicembre 2019 (come risulta dalla relazione del magistrato istruttore), mediante trasmissione via posta elettronica certificata alla Segreteria della Sezione giurisdizionale. Ciò si evincerebbe dalla copia della comunicazione elettronica delle ricevute di invio e accettazione prodotte dal Gestore, nonché dalla lettera di trasmissione sottoscritta nella medesima data dal dott. Porzionato, unitamente ad un file unico contenente tutti i conti dell'anno, anch'esso firmato digitalmente. Tali documenti sono stati prodotti in giudizio successivamente alla relazione istruttoria.

Il decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 150, c.1, c.g.c. avrebbe, dunque, preso avvio dal 17 luglio 2018 e, alla data del deposito della relazione del magistrato istruttore, sarebbe già decorso con conseguente estinzione del

giudizio.

Tanto premesso, va considerato che alla data del 17 luglio 2018 erano ancora vigenti le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Corte dei conti n. 98 del 21 ottobre 2015, le quali disciplinavano l'ammissibilità dell'uso della posta elettronica certificata nel processo contabile. Tali disposizioni (cit. art. 5) attribuivano, come già evidenziato, piena validità giuridico-probatoria agli atti trasmessi via posta elettronica certificata, precisando che la trasmissione si considerava perfezionata, per il mittente, con la generazione della ricevuta di accettazione e, per il destinatario, con la ricevuta di avvenuta consegna. In caso di deposito di atti processuali, la Segreteria era tenuta a confermare l'avvenuta presa in carico e ad attribuire il numero di protocollo entro il giorno lavorativo successivo.

Ne consegue che sia se si ritenga applicabile la disciplina generale di cui ai commi 2, 4 e 5 dell'art. 5 del decreto n. 98/2015, sia se si qualifichi il conto giudiziale come atto "processuale" e, come tale, soggetto al comma 8, il deposito del conto dell'Università di Padova - secondo la documentazione prodotta all'esito dell'istruttoria dagli agenti dell'Ateneo - sarebbe avvenuto tramite PEC in data 17 luglio 2018 e avrebbe dovuto perfezionarsi al massimo entro il 18 luglio 2018 (con attribuzione di un numero di protocollo).

Ciò effettivamente non è avvenuto.

Secondo quanto emerge dagli atti, la presa in carico dei conti inviati con posta elettronica a quella data non risulta essersi mai formalmente perfezionata a seguito di disfunzioni legate all'avvio e alla funzionalità del nuovo applicativo SIRECO di cui tra l'altro, in quel periodo, è stata accertata una prolungata interruzione. L'acquisizione al sistema informatico del conto di cui è causa

risulta sia avvenuta, quindi, solo il giorno 3 dicembre 2019 e cioè all'esito del reinvio da parte dell'Università, tramite applicativo, del medesimo conto.

Ne consegue che il magistrato istruttore, nella relazione di irregolarità, ha preso a riferimento (non risultando a sistema la presa in carico del conto nel 2018) la data del deposito tramite SIRECO, data che, peraltro, trovava conferma anche nel sistema GIUDICO di acquisizione in automatico dei predetti dati.

Risulta, quindi, dirimente, ai fini del decidere sull'eccezione di estinzione del giudizio formulata dalla difesa dell'agente contabile, determinare la data del deposito dei conti di cui è causa. Va precisato, in proposito, che sia alla data di deposito indicata dalla difesa dell'agente dell'Università (17 luglio 2018), sia a quella evincibile da SIRECO (3 dicembre 2019) erano pienamente applicabili sia l'art. 140, c. 3, c.g.c. ("*Il deposito del conto costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio*") sia l'art. 150, c. 1, c.g.c., secondo cui "*il giudizio sul conto si estingue decorsi cinque anni dal deposito del conto presso la segreteria della sezione senza che sia stata depositata la relazione prevista dall'articolo 145, comma 4, o siano state elevate contestazioni a carico del contabile da parte dell'amministrazione, degli organi di controllo o del pubblico ministero che chieda con contestuale istanza la fissazione d'udienza*". Tali norme, infatti, si applicano, ai sensi dell'art. 2, c. 3, dell'Allegato 3 al Codice di giustizia contabile, a tutti i conti giudiziali presentati successivamente al 7 ottobre 2016, indipendentemente dall'esercizio cui si riferiscono, e, come chiarito da condivisibile giurisprudenza, l'estinzione ha carattere sostanziale, automatico e oggettivo, fondandosi su esigenze di certezza giuridica e di tutela dell'agente contabile.

Il prescritto effetto estintivo si produce, dunque, automaticamente per il solo decorso del tempo, senza necessità di istanza di parte, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e soddisfa l'esigenza di evitare che l'agente contabile – costituitosi in giudizio con il deposito del conto, ai sensi dell'art. 140, c. 3, c.g.c. - resti esposto per un tempo indefinito alla possibilità di contestazioni sul medesimo ai sensi dell'art. 150, c. 1, c.g.c.. Trattasi, secondo la giurisprudenza (C. conti, Sez. giur. Sicilia, n. 22/2023, che richiama Sez. giur. Veneto, sent. n. 36/2014, e Sez. Piemonte, sent. n. 112/2008), di una causa estintiva speciale che si innesta nella struttura del giudizio di conto, consistente in una prima fase, a cognizione sommaria e priva di contraddittorio effettivo, e in una successiva a piena cognizione, con contraddittorio dispiegato. Il termine quinquennale previsto dall'art. 150 c.g.c. ha, dunque, natura decadenziale sostanziale (e non prescrizionale) con effetti processuali (cfr. Sez. giur. Sicilia, sent. n. 22/2023) in quanto non è correlato ad alcuna attività incombente sull'agente contabile, il quale, nella prima fase, assume la qualità di parte per *fictio iuris* (art. 140, c. 3, c.g.c.).

L'estinzione è infatti determinata, si ribadisce, esclusivamente dalla mancata realizzazione, entro il termine stabilito, di atti specifici e puntualmente indicati dalla norma (relazione ex art. 145, c. 4, c.g.c., o contestazione con istanza di fissazione d'udienza) e il prodursi dei suoi effetti trova la propria *ratio* nel bilanciamento delle esigenze di certezza e stabilità dell'azione di controllo con il diritto dell'agente contabile alla definizione della propria posizione in tempi ragionevoli e certi, senza tuttavia incidere sull'esercizio, ove ne ricorrano i presupposti, dell'azione di responsabilità amministrativa da parte del pubblico ministero contabile a tutela dell'interesse generale all'integrità

dell'ordinamento generale e dell'erario (art. 150, c. 5, c.g.c.)

Ciò posto, il Collegio deve rilevare che, al momento di avvio dell'istruttoria del magistrato - in assenza di una dichiarazione d'ufficio dell'estinzione del conto e di una formale presa in carico del deposito avvenuto via posta elettronica certificata in data 17 luglio 2018 (come emerso successivamente) – ben poteva ritenersi non ancora decorso il termine di cinque anni per l'estinzione, posto che il deposito del conto nei sistemi informativi della Sezione giurisdizionale (SIRECO e GIUDICO) veniva registrato il 3 dicembre 2019. Soltanto a decorrere da quella data, il conto poteva essere assegnato, con provvedimento presidenziale, a un giudice designato (art. 140, c. 1, c.g.c.) e la Procura regionale avrebbe potuto acquisirne notizia, mediante accesso all'apposito sistema informativo relativo ai conti degli agenti contabili (art. 145, c. 1, c.g.c.).

In tale contesto, la competenza esclusiva del Collegio in ordine alla dichiarazione d'estinzione - in assenza di dichiarazione d'ufficio comunicata all'amministrazione e al pubblico ministero dalla Segreteria della Sezione (art. 150, c. 3, c.g.c.) - imponeva, quindi, secondo le indicazioni programmatiche della Sezione in materia di conti giudiziali, l'avvio, il proseguimento e la conclusione dell'attività istruttoria sui conti di cui è causa, ai sensi dell'art. 145 c.g.c., da parte del magistrato designato; ciò al fine di consentire, mediante la relazione di cui all'art. 145, c. 4, c.g.c., il deferimento alla valutazione collegiale delle questioni emerse in istruttoria, nell'esplicitarsi della dialettica processuale tra le parti.

Tuttavia, a seguito della fissazione dell'udienza, il Collegio ha potuto accertare - in base agli atti di causa e nel pieno contraddittorio con l'agente

contabile, l'amministrazione e il pubblico ministero - che l'invio del conto era avvenuto per posta elettronica certificata il 17 luglio 2018 e che la documentazione trasmessa coincideva integralmente con quella successivamente reinviata dall'Università tramite SIRECO il 3 dicembre 2019.

Ebbene, seppur vada affermato che il termine decadenziale, ampiamente individuato nella parte che precede, debba decorrere dal formale e corretto deposito del conto giudiziale, deve rilevarsi che – in applicazione della normativa di riferimento sopra indicata e vigente all'epoca dei fatti - il conto in esame ben poteva essere trasmesso dall'Università alla Sezione giurisdizionale tramite PEC e che, sulla Segreteria della Sezione, incombeva l'obbligo di prendere in carico il conto e, riscontrata la sua regolarità, accettarlo, memorizzarlo nel sistema informativo attribuendogli un numero di protocollo secondo le modalità ed entro gli stringenti termini previsti dall'art. 5, c. 8, del decreto presidenziale n. 98 del 20 ottobre 2015.

Va, quindi, ritenuto che le accertate ed oggettive disfunzioni operative, difficoltà organizzative e incertezze sul piano tecnico e normativo (non opponibili all'agente) non consentono di elidere un comprovato dato di fatto e, cioè, l'avvenuto invio con posta certificata (e quindi secondo le modalità consentite dalla normativa) del suddetto conto.

Le descritte circostanze di fatto non possono, quindi, pregiudicare la posizione dell'agente contabile, che si intende costituito in giudizio con il deposito del conto, l'interesse alla certezza delle tutele e garanzie previste dall'ordinamento in suo favore, nonché l'affidamento sull'operato dell'ufficio giudiziario e sul decorso del termine decadenziale.

Quanto al successivo invio del medesimo conto tramite SIRECO, avvenuto (3 dicembre 2019) nel corso della fase di transizione al nuovo sistema informativo e in assenza, a quella data, di una puntuale disciplina (intervenuta solo con l'emanazione del decreto del Presidente della Corte dei conti n. 126 del 24 maggio 2022), il Collegio ritiene che allo stesso non possa essere attribuita alcuna valenza interruttiva o novativa del termine decadenziale.

Va, al riguardo, ribadito che l'interruzione del termine in esame è prevista, in via tassativa, nelle ipotesi espressamente contemplate dal legislatore - quali il deposito della relazione di cui all'art. 145, c. 4, c.g.c., o le contestazioni sollevate dall'amministrazione, dagli organi di controllo o dal pubblico ministero con contestuale istanza di fissazione d'udienza - e che, in ogni caso, riconoscere al reiterato deposito dei conti l'effetto di una "nuova" costituzione in giudizio dell'agente contabile (ai sensi dell'art. 140, c. 3, c.g.c.), con la conseguente riapertura dei termini decadenziali, equivarrebbe a introdurre una causa di sospensione o interruzione non prevista da alcuna disposizione normativa, consentendo in tal modo una dilazione indefinita del perfezionamento del deposito. Un'interpretazione siffatta risulterebbe, inoltre, incompatibile con la coerenza sistematica della normativa e, in particolare, con la disciplina del rifiuto alla resa, che deve parimenti compiersi entro i termini stabiliti dalla normativa vigente, mediante la tempestiva restituzione degli atti e/o il formale diniego del deposito.

In considerazione delle suesposte circostanze e alla luce della normativa vigente *illo tempore*, il Collegio ritiene, quindi, che, nel caso di specie, la data rilevante, ai fini dell'avvenuto deposito dei conti, debba essere individuata nel primo giorno lavorativo successivo all'invio del messaggio di posta

elettronica certificata e, quindi, nel 18 luglio 2018.

Accertato che il perfezionamento del deposito del conto giudiziale all'odierno esame può considerarsi avvenuto in data 18 luglio 2018 e che la relazione prevista dall'articolo 145, c. 4, c.g.c. è stata depositata il 3 dicembre 2024, oltre il termine quinquennale stabilito dall'art. 150 c.g.c., il giudizio in epigrafe deve ritenersi estinto.

Come previsto dall'art. 150, c. 2, c.g.c., l'effetto estintivo si è prodotto *ex lege*, indipendentemente da una pronuncia formale, che tuttavia deve ora essere resa in sede collegiale, al fine di disporre le conseguenti comunicazioni all'amministrazione, al pubblico ministero, e la restituzione degli atti.

Quanto alle spese di giudizio, in assenza di statuizione di condanna, non è luogo a provvedere sulle stesse.

IV. Infine, il Collegio respinge, anche alla luce della condivisibile giurisprudenza in materia, l'istanza di oscuramento dei dati formulata dalla difesa dell'agente contabile, ai sensi dell'art. 52, cc. 1 e 2, d.lgs. n.196/2003 e dell'art. 9, par. 1, Reg. (UE) 2016/679. Al riguardo, rileva che non solo non sono stati specificati i legittimi motivi a sostegno della richiesta, ma che la sentenza non contiene dati sensibili né affronta questioni particolarmente delicate, come quelle che incidono sui diritti personalissimi; inoltre, in assenza di imputazioni di illecito, non risultano compromessi l'onore e la reputazione delle parti (Cass. Civ., Sez. V, ordinanza, 10 agosto 2021, n. 22561).

P.Q.M.

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al **n. 32280** del registro di Segreteria

dichiara l'estinzione del conto giudiziale **n. 89007.**

Nulla sulle spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Venezia, nelle Camere di consiglio del 13 e 26 marzo 2025.

Il Giudice relatore	Il Presidente
Innocenza Zaffina	Marta Tonolo
(firmato digitalmente)	*(firmato digitalmente)*

Depositata in Segreteria, il 26/05/2025

Il Funzionario preposto

(firmato digitalmente)

Nadia Tonolo